



A.G. 119 - Revisione dei ruoli delle Forze di polizia

Dossier n° 2 -
12 novembre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Numero dello schema:	119
Titolo:	Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
Norma di autorizzazione:	articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Numero di articoli:	43
Date:	
assegnazione:	30 settembre 2019
termine per l'espressione del parere:	29 novembre 2019

Presupposti normativi

La delega trova fondamento nell'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione in legge del decreto-legge 113/2018 (c.d. decreto sicurezza). Tale disposizione ha infatti delegato il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del predetto decreto-legge n. 113. Il citato articolo 35 ha infatti istituito un Fondo in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui è stato aggiunto dal decreto-legge 113 un ulteriore stanziamento poi incrementato dalla legge di bilancio 2019, da ultimo rimodulato dall'art. 1 del decreto-legge 104/2019 (v. infra-art. 45).

Ai fini dell'attuazione della delega sono richiamati i principi e criteri direttivi dettati dall'art. 8, comma 1, lettera a), n. 1) della legge n. 124 del 2015. Tra tali principi merita richiamare la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità e prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione o istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche. Nella disposizione di delega è altresì precisato che la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ferme restando le facoltà assunzionali previste dal 1° gennaio 2019.

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere il 30 settembre 2019 e – in virtù della norma di scorrimento - il termine per l'esercizio della delega è prorogato al 29 dicembre 2019. Il termine per l'espressione parlamentare (60 giorni dalla data di assegnazione) è fissato al 29 novembre 2019.

Per quanto riguarda la procedura di adozione, nella disposizione di delega viene richiamata la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 124 del 2015 (che ha delegato il Governo al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia). In base al suddetto comma 5:

- i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

- gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

È prevista inoltre una norma di "scorrimento" del termine di delega nel caso in cui il termine previsto per il parere cada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente: in questo caso la scadenza del termine di delega è prorogata di 90 giorni.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni

del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Contenuto

Lo schema di decreto si compone di **43 articoli**, suddivisi in **6 Capi**.

L'**articolo 1** descrive quale oggetto del provvedimento modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Il **Capo I (Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato)** comprende gli **articoli da 2 a 7**.

L'**articolo 2** novella il DPR n. 737 del 1981, il quale reca: "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti", in particolare in relazione al richiamo scritto ed alla pena pecuniaria. Rispetto alla normativa vigente che prevede che il richiamo sia inflitto dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto, si specifica che ciò avverrà solo nel caso in cui il destinatario del richiamo appartenga ai ruoli della Polizia; negli altri casi la sanzione sarà inflitta dal dirigente della Polizia gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto. Con riferimento all'irrogazione della pena pecuniaria (cioè la riduzione dello stipendio conseguente a determinate infrazioni): a normativa vigente questa è inflitta dal direttore del servizio; la modifica specifica che ciò avverrà se il direttore in questione appartiene ai ruoli della polizia altrimenti la sanzione è inflitta dal dirigente della polizia dello Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto.

L'**articolo 3** novella il DPR n. 335 del 1982, il quale reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia", in particolare in relazione al ruolo di coordinatore agli assistenti capo, alla nomina ad agente, ai corsi di formazione per allievi agenti e agenti in prova, al ruolo dei sovrintendenti, alla nomina a vice ispettore, alla promozione a ispettore capo, alle promozioni per merito straordinario. Tra le modifiche, si segnala la previsione che le modalità di svolgimento del concorso e dei corsi di formazione per agenti di polizia siano definite con regolamento del Ministro dell'interno e non più con decreto del Capo della polizia.

L'**articolo 4** reca modifiche al DPR n. 337 del 1982, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", con interventi finalizzati – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa - ad allineare la disciplina del personale "tecnico" a quella del corrispondente personale dei ruoli "ordinari".

L'**articolo 5** modifica il DPR n. 339 del 1982, recante "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato", prevedendo che il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, innanzitutto possa essere utilizzato a domanda o d'ufficio, in servizi di istituto tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato ritenuti compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta. Solo in mancanza di tali condizioni, il personale può essere trasferito, come prevede attualmente la normativa, a domanda e anche d'ufficio (come specificato nella novella) nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

L'**articolo 6** introduce modificazioni al DPR n. 240 del 1987, recante il "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato", in particolare in relazione ai relativi concorsi, ai limiti di età, alla progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali.

L'**articolo 7** reca modifiche al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato", in particolare in relazione alla carriera dei funzionari e dirigenti di Polizia, alla relativa disciplina dei concorsi e dei corsi di formazione, all'accesso tramite concorso interno, alla carriera dei funzionari e dirigenti tecnici di Polizia e alla carriera dei funzionari e dirigenti medici e medici veterinari di Polizia. Tra le altre cose, si prevede che il numero dei posti a concorso (sia concorso pubblico per titoli ed esami, sia concorso interno per titoli ed esami) è determinato ogni anno considerando la complessiva carenza della dotazione organica. In ogni caso il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera dei funzionari di polizia attraverso il concorso interno o attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico non può superare il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.

Il **Capo II (Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri)** comprende gli **articoli da 8 a 25**. Il Capo in esame è poi suddiviso in **6 Sezioni**: **Sezione I Disposizioni generali e comuni** (articoli da 8 a 12); **Sezione II Ruolo degli ufficiali** (articoli 13 e 14); **Sezione III Ruolo degli ispettori** (articoli da 15 a 18); **Sezione IV Ruolo dei sovrintendenti** (articoli 19 e 20); **Sezione V Ruolo degli appuntati e carabinieri** (articoli 21 e 22); **Sezione VI Norme di coordinamento e transitorie** (articoli da 23 a 25).

La **Sezione I** reca Disposizioni generali e comuni e reca novelle agli articoli 97, 179, 641, 645, 949, 950, 993, 1051 e 1072-*bis* del Codice.

L'**articolo 8** dispone in merito alla collocazione della bandiera.

L'**articolo 9** riguarda il personale esonerato temporaneamente dal servizio. E' prevista, tra le altre cose, la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nel caso di sospensione dall'impiego e il loro ripristino all'atto della riassunzione

L'**articolo 10**, in materia di concorsi e formazione, prevede la possibilità di conferire la qualifica di perito selettore anche al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri (oltre che al Ministero della Difesa).

L'**articolo 11** è relativo alla Commissione permanente per l'avanzamento e al prolungamento della ferma volontaria. Si attribuisce al presidente il compito di sostituire i membri integrativi scegliendo, secondo il criterio della maggiore anzianità, tra gli appuntati scelti già selezionati quali membri supplenti.

L'**articolo 12** dispone in merito all'avanzamento del personale dell'Arma dei carabinieri imputato in procedimenti penali per delitto non colposo (tale personale non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento fino all'ammissione in servizio permanente).

La **Sezione II - Ruolo degli ufficiali** -, composta dagli articoli 13 e 14, reca novelle all'articolo 737 che attualmente disciplina il "corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico" (viene in particolare ridotta la durata minima del corso formativo).

La **Sezione III - Ruolo degli ispettori** - è composta dagli articoli da 15 a 18, che recano modifiche ed integrazioni agli articoli 679, 737, 848, 1051, 1072, 1293 e 1325-*bis* del Codice.

L'**articolo 15** è relativo al transito dei marescialli nel ruolo degli ispettori, limitandolo al solo personale in servizio permanente.

L'**articolo 16** riguarda i piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri e per lo svolgimento del corso biennale per marescialli, che potranno essere approvati anche da autorità delegate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

L'**articolo 17** dispone in merito al Comando di stazione, che diviene prerogativa del ruolo ispettori.

L'**articolo 18** riduce i periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo ordinario e di maresciallo capo e i periodi di permanenza per il personale del ruolo forestale degli ispettori e dei periti.

La **Sezione IV - Ruolo dei sovrintendenti** - è composta dagli articoli 19 e 20 dello schema.

L'**articolo 19** riguarda i compiti assegnati al personale appartenente al ruolo sovrintendenti specificando che tra questi potranno rientrare mansioni esecutive anche qualificate e complesse.

L'**articolo 20** riduce la permanenza nel grado di brigadiere.

La **Sezione V - Ruolo degli appuntati e carabinieri** - è composta dagli articoli 21 e 22.

L'**articolo 21** concerne la dotazione organica del ruolo degli appuntati, che viene elevata da 58.877 unità a 60.617.

L'**articolo 22** riduce da 8 a 6 anni la permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale.

La **Sezione VI - Norme di coordinamento e transitorie** - è composta dagli articoli 23, 24 e 25.

L'**articolo 23** prevede una deroga all'articolo 690 del Codice al fine di stabilire un incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per un massimo di 3000 unità complessive distribuite su più anni dal 2020 al 2024.

L'**articolo 24** stabilisce un nuovo volume organico del ruolo normale a decorrere dal 2021.

L'**articolo 25** riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico ed il loro avanzamento.

Il **Capo III (Revisione dei ruoli del personale della Guardia di finanza)** comprende gli **articoli da 26 a 28**.

L'**articolo 26** modifica e corregge il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza. In particolare il ruolo iniziale degli appuntati e dei finanziari viene rideterminato di 950 unità, stabilendolo in 24.263 unità. Si riduce inoltre da 8 a 6 anni il periodo di permanenza nel grado di appuntato scelto e di brigadiere capo ai fini dell'attribuzione della "qualifica speciale".

L'**articolo 27** prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Sono in particolare specificati i requisiti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza. si prevede che il requisito anagrafico di partecipazione di 28 anni valga anche per i concorsi per ufficiale di complemento.

L'**articolo 28** apporta modifiche a disposizioni sul Corpo della Guardia di finanza contenute in diversi testi normativi. Tra le altre cose viene posticipata di un anno la tempistica di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza ai fini della partecipazione al concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria.

Il **Capo IV (Revisione dei ruoli del personale della Polizia penitenziaria)** comprende gli **articoli da 29 a 35** e apporta modifiche ed integrazioni in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

L'**articolo 29** introduce una serie di modifiche alla legge n. 395 del 1990, recante l'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria, intervenendo sull'organizzazione sul territorio ed inserendo formalmente tra i suoi compiti anche funzioni già nei fatti svolte, quali, ad esempio, la garanzia dell'ordine e della sicurezza anche delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro e la collaborazione con la magistratura di sorveglianza.

L'**articolo 30** incide sul decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma I, della legge 15 dicembre 1990, n. 395", in particolare, inserendo nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria la carriera dei funzionari e riducendo la permanenza nella qualifica di Assistente Capo e di Sovrintendente Capo per l'attribuzione della denominazione di "Coordinatore".

L'**articolo 31** introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, concernente le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la regolamentazione dei relativi procedimenti. Tra le altre cose, le funzioni di presidente del Consiglio centrale di disciplina sono attribuite a un dirigente generale penitenziario o a un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria.

L'**articolo 32** introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria", prevedendo l'adeguamento della disciplina relativa alla assegnazione, alla consegna ed all'impiego dell'armamento, individuale e di reparto, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

L'**articolo 33** introduce modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria". Tra le altre cose viene istituita la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

L'**articolo 34** interviene in materia di progressione di carriera per anzianità del personale della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria.

L'**articolo 35** introduce modifiche in materia di ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Tra le altre cose, viene ridotto da 8 a 6 anni il periodo di effettivo servizio richiesto per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" per gli assistenti capo tecnici e per i sovrintendenti capo.

Il Capo V (Disposizioni transitorie) comprende gli **articoli da 36 a 40**.

L'**articolo 36** dello schema di decreto legislativo prevede modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni transitorie in materia di copertura di vacanza organiche, progressioni di carriera, misure compensative, disposizione di deroga, incrementi della consistenza organica dei ruoli delle Forze di Polizia, incidendo sulla disciplina per la copertura per le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e dei revisori. Tra le altre cose, per i sovrintendenti, la modifica propone di limitare il concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale solamente alle vacanze rilevabili al 31 dicembre 2017.

L'**articolo 37** modifica il decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la revisione dei ruoli delle Forze di polizia, riguardo ai titoli di studio, ai requisiti di idoneità ed ai relativi accertamenti per i concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato. Tra le altre cose, si prevede che il possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerino posseduti qualora integralmente sussistenti al momento dello svolgimento dei relativi accertamenti, non rilevando una loro eventuale acquisizione in tempo successivo.

L'**articolo 38** dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 36 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che, nell'ambito del Capo III, recante norme di revisione dei ruoli del personale del corpo della guardia di finanza, definisce le disposizioni transitorie e finali; in particolare, si rimodula il coefficiente che determina il numero massimo di promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2023, si prevedono norme di avanzamento dei marescialli, si rimodulano le percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso pubblico e quello interno ai fini dell'accesso al ruolo ispettori nel periodo transitorio.

L'**articolo 39** modifica le disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria, dettate dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni in materia di revisione delle Forze di polizia, con, tra l'altro, una serie di disposizioni transitorie connesse alla necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e con la previsione di un nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

L'**articolo 40** reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nella parte contenente le disposizioni finali e finanziarie della revisione dei ruoli delle Forze di polizia, adottata in attuazione della legge 125 del 2014, in materia di trattamento economico. In particolare, sono dettate disposizioni volte ad evitare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo, con l'introduzione di norme di salvaguardia; sono altresì incrementati i limiti complessivi di spesa predisposti per il finanziamento del meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e armate con i redditi minori.

Il Capo VI (Disposizioni finanziarie e finali) comprende gli **articoli da 41 a 43**.

L'**articolo 41** reca una norma di chiusura che dispone la corresponsione di un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, a favore del personale delle qualifiche apicali in servizio al 31 dicembre 2019 che non beneficia delle riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione per effetto delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, rispettivamente di 250 euro, 350 euro o 450 euro lordi in base al ruolo di riferimento.

L'**articolo 42** dispone alcune abrogazioni con la finalità di coordinamento con le modifiche dell'articolo 2138 del decreto legislativo n. 66/2010.

L'**articolo 43** provvede alla copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Formulazione del testo

Le lettere *m*) e *p*) del comma 1 dell'articolo 3 modificano, rispettivamente, l'articolo 27-*ter* e l'articolo 31-*bis*

del DPR n. 335 del 1982 (ordinamento del personale della Polizia di Stato). Le due disposizioni, nel testo vigente, prevedono, la prima per la nomina a vice-ispettore, la seconda per la nomina a ispettore superiore, lo svolgimento di un corso valevole anche ai fini del conseguimento di una **laurea triennale** secondo modalità da individuare, per lo specifico corso, con decreto del Ministro dell'interno. Le modifiche dello schema sostituiscono il riferimento alla "laurea triennale" con quello a "laurea ad ordinamento giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000".

Al riguardo, si segnala che il comma 1 dell'articolo 5-bis fa riferimento, oltre che alla laurea triennale, anche alla laurea magistrale o specialistica. Andrebbe quindi chiarito se la ratio della disposizione sia quella di rendere i corsi in questione valevoli anche per il conseguimento di lauree magistrali o specialistica.

La successiva lettera q) rimette in via generale ad un **decreto del Capo della polizia** la definizione delle modalità organizzative dei corsi di specializzazione, perfezionamento, qualificazione e aggiornamento del personale della Polizia di Stato.

Al riguardo, si segnala però che le precedenti lettere c) e g) attribuiscono la definizione delle modalità di organizzazione di specifici corsi (corsi per allievi agenti e agenti in prova e corsi per divenire sovrintendenti) a regolamenti del Ministro dell'interno. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di approfondire il coordinamento tra le disposizioni.

Alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 12 *andrebbe precisato* che gli **oneri indiretti** cui si fa riferimento al comma 2 sono, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, "a decorrere dall'anno 2020".